



CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Procedimento n.

RG 43/2017 Procedimento Primo Grado

RG 2/2017 Corte Sportiva di Appello

Sent. n. 1/2017

La Corte Sportiva di Appello,

visto l'art. 93 del Regolamento di giustizia FIBIS,

letto il reclamo del tesserato MAGGIO Crocefisso,

sentito il reclamante comparso personalmente all'udienza del 14.12.2017,

sentito altresì il difensore del reclamante, Avvocato Maria Luisa PETRUZZO del Foro di Marasala,

premesso

1. che il Giudice Unico Sportivo Nazionale comminava, a seguito dell'esposto del tesserato ROMEO Gaetano, nonché della comunicazione allegata al referto di gara dell'arbitro Caristi Giuseppe - relativa alla gara "**Principi del Biliardo**" tenutasi in Desio, presso il Billiards Club di Desio, dal 17.11.2017 al 18.11.2017 -, la sanzione della:

***Sospensione**, previa contestazione della Recidiva ex art. 58, c. 2, per un periodo di 18 mesi da ogni attività federale, nonché agonistica anche in ambito internazionale, per le infrazioni previsti agli artt. 32, 33 e 34 del Nuovo regolamento di Giustizia Federale;*

***Condanna** al pagamento dell'ammenda di €. 1.500,00 da versare alle casse della F.I.Bi.S.;*

Confisca i premi in natura o in denaro da assegnare e/o **Revoca** i premi già assegnati nella competizione in cui si è verificato il fatto denunciato;

Ordina la restituzione dei premi qualora gli stessi fossero stati ricevuti;

2. che, con il predetto esposto, il signor Romeo Gaetano denunciava di essere stato oggetto, sia nel corso dell'incontro effettuato con il signor Maggio Crocefisso, sia successivamente allo stesso, di “[omissis] ... di comportamenti ed atteggiamenti poco consoni al rispetto dell’etica e delle regole sportive e del viver civile ...” (cfr. il titolo d’inculpazione riportato nella decisione del G.U.N., a cui la Corte Sportiva di Appello integralmente si riporta)
3. che il Giudice Unico Sportivo Nazionale, previa la contestazione **dell’art. 1 del Regolamento di Giustizia**, riteneva accertato che il tesserato Maggio Crocefisso fosse incorso nelle infrazioni di cui agli artt. **32 (Parole e gesti osceni – Abusi verbali)**, **33 (Offese verbali)** e **34 (Minacce ed Aggressioni)** del **Nuovo Regolamento di Giustizia Federale** sulla base dei presupposti indicati al punto 2);
4. che, avverso il provvedimento suddetto, il Signor Maggio Crocefisso interponeva tempestivamente reclamo, per il tramite di proprio legale, ai sensi dell’ art. 93 del predetto regolamento, alla Corte Sportiva di Appello devolvendo all’Organo di giustizia, fatta salva l’istanza di sospensiva già decisa, due diversi motivi di gravame: il primo, relativo all’insussistenza del fatto contestato per **Inattendibilità dell’esponente Romeo**; il secondo, asserito vizio di motivazione sull’impugnata decisione **in punto di trattamento sanzionatorio** per la contestata recidiva.

La Corte Sportiva d’Appello adita osserva che:

quanto al primo motivo di gravame portato dal reclamo, non appaiono condivisibili gli assunti difensivi in punto d’insussistenza del fatto per l’asserita *inattendibilità* dell’esponente Romeo Gaetano.

E, infatti, correttamente, il Giudice Unico Sportivo Nazionale, muovendo dalla comunicazione (cfr. dichiarazione arbitro Caristi) allegata al referto di gara, inferisce la veridicità del dichiarato del tesserato Romeo. A conferma della condotta del Maggio si legga il l’esposto e le dichiarazioni dell’arbitro il cui contenuto, a parere della Corte, risulta speculare “[omissis] ... alla fine dell’incontro crocefisso maggio stratonava bruscamente il suo avversario trascinandolo nell’angolo parlandogli con toni

sgarbatì ...[omissis]". E, ancora, sempre l'arbitro di gara, a parere della Corte evidenziava un abuso verbale (ex art. 32, c.4, Reg. Giustizia) quando attesta che "*[omissis] mentre mi allontanavo notavo il suddetto Maggio che prendeva le biglie lamentandosi sempre in modo brusco e dicendo al suo avversario come ha potuto fare un tiro del genere*". La circostanza, infine, sostenuta nell'atto di reclamo che, l'arbitro di gara "*[omissis] Nulla infatti durante la gara il Giudice ha rilevato e nulla ha sanzionato [omissis]*", non è idonea ad invalidare l'assunto in quanto, nessuna sanzione poteva essere comminata dall'arbitro per condotte avvenute **dopo** l'incontro. E, ancora, nella valutazione obbligatoria, da parte dell'organo di appello, delle dichiarazioni – sia a carico che a discarico - allegate agli atti non può non osservarsi come, quanto agli informatori TARANTINO Francesco e Leonardo Straniero, questi hanno riferito circostanze, il primo, *successive* al fatto, il secondo (anch'esso non presente), fornisce dichiarazioni *de relato* relative al Signor Romeo peraltro in contrasto con l'esposto dallo stesso inviato; quanto, infine, alle dichiarazioni dell'informatore Bianco Carlo, la Corte ritiene le stesse non *attendibili*, in quanto indicative di un evidente contrasto tra le stesse volto a *minimizzare* l'accaduto. E, infatti, da un lato l'informatore rappresenta, nell'incontro tra il Maggio ed il Romeo - successivo alla gara - una situazione di normalità, dall'altro sottolinea – anche qui in conferma del contenuto dell'esposto – il rifiuto profferito dal Maggio al Romeo di un eventuale chiarimento e, inoltre, "*[omissis] ..per il futuro di non riservargli nemmeno il saluto e nel contempo di non voler avere niente a che spartire con lo stesso [omissis]*"; e, a sottolineare ulteriormente la inverosimiglianza del presunto clima di normalità in cui si sarebbe svolto l'incontro tra il Maggio ed il Romeo, l'informatore Bianco incorre in un evidente *lapsus* "*[omissis] ...Al termine di tale **accesso** scambio di battute [omissis]*". E' vero, come sostenuto nell'atto di reclamo, che il Bianco non conferma la minaccia effettuata con la "stecca" da parte del Maggio Crocefisso, ma il mancato riscontro, verosimilmente, si giustifica con l'intento palesato dallo stesso di ridimensionare i fatti.

Risultano, per i motivi di cui sopra, confermate le infrazioni contestate e per l'effetto vanno respinte le argomentazioni difensive in punto di insussistenza del fatto.

Quanto al motivo di reclamo relativo al difetto di motivazione in tema di trattamento sanzionatorio, la Corte Sportiva di Appello deve osservare quanto segue.

L'organo Sportivo d'Appello deve preliminarmente osservare che, ai sensi dell'art. 93, c. 9, del Reg. Giustizia, "*Le sanzioni disciplinari non possono essere riformate **in pejus***

in secondo grado nel caso in cui la Procura Federale non abbia proposto impugnazione neppure in via incidentale”.

E, ancora, che ai sensi dell’art. 109, c. 6, Reg. Giustizia, relativo al giudizio innanzi alla Corte Federale di Appello, viene sancito il principio valido, in via analogica, anche al giudizio innanzi alla Corte Sportiva di Appello, che *“Con il reclamo la controversia è devoluta al collegio davanti al quale è proposto nei limiti delle domande e delle eccezioni non rinunciate o altrimenti precluse [omissis]”*.

La Corte Sportiva di Appello osserva, quindi, che, quanto alla dosimetria della pena comminata, il Giudice di prime cure nell’operare la quantificazione della pena ha, nel giudizio di comparazione tra le infrazioni contestate, ritenuto più grave il fatto previsto e disciplinato dall’art. 33 Reg. Giustizia e, conseguentemente, optato per un giudizio di sussistenza anche delle ulteriori ipotesi previste agli artt. 32 e 34 reg. Giustizia.

Avrebbe, quindi, dovuto determinare la pena base in anni uno (1) per l’infrazione di cui all’art. 33 e specificare, in primis, che l’applicazione nella misura massima era dovuta alla ricorrenza dell’offesa a *“sfondo razziale o comunque discriminatorio”* per come riportata nell’esposto e, successivamente, operare l’aumento per il cumulo materiale per le infrazioni di cui agli artt. 32 e 34 Reg. Giustizia.

Si ricorda, infatti, che non è previsto nel regolamento sportivo l’istituto del *cumulo giuridico*.

L’effetto devolutivo del reclamo, nel quale non risulta alcuna censura rispetto alla quantificazione della pena base operata dal Giudice di prime cure, impedisce all’Organo sportivo d’appello di pronunciarsi sul punto restando, per l’effetto, inalterata la suddetta quantificazione.

Diverso risulta, invece, la trattazione del motivo di reclamo relativo alla mancata specificazione, da parte del giudice di prime cure, dei criteri utilizzati ai fini della contestazione della recidiva.

Il motivo è fondato!

E, infatti, l’esatta specificazione dei precedenti su cui si fonda la contestazione della recidiva è, ai sensi dell’art. 58 Reg. Giustizia, obbligatoria per un duplice motivo: da un lato, deve essere offerta al soggetto colpito dall’aumento la possibilità di spiegare, compiutamente, l’esercizio del proprio diritto alla difesa; dall’altro, l’omessa indicazione dei precedenti, non costituisce mera violazione formale bensì sostanziale in

quanto, come previsto dall'art. 58, c. 8, attraverso le stesse il Giudice deve parametrare l'aumento tenendo conto dei parametri previsti nel detto comma 8.

La Corte Sportiva di Appello, per avendo acquisito, nell'ambito dei poteri d'integrazione previsti dall'art. 79, c. 4, gli elementi relativi alla dichiarata Recidiva non può sostituirsi al Giudice di prima istanza elaborando, in sede di reclamo, l'esatta contestazione della stessa per i medesimi motivi relativi al punto che precede.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello, in parziale riforma del provvedimento reclamato, ritenuta non applicabile la recidiva per mancata motivazione della contestazione dei precedenti ai sensi dell'art. 58, c. 8, Reg. Giustizia, ridetermina la pena del reclamante Maggio Crocefisso e lo condanna:

-alla sospensione, per un periodo di 12 mesi da ogni attività federale, nonché agonistica anche in ambito internazionale, per le infrazioni previsti agli artt. 32, 33 e 34 del Nuovo Regolamento di Giustizia Federale;

-al pagamento, previa la riduzione di €. 500,00 previsti per la recidiva non applicata, dell'ammenda di €. 1.000,00 da versare alle casse della F.I.Bi.S.;

-dispone la confisca dei premi in natura o in denaro da assegnare e/o Revoca i premi già assegnati nella competizione in cui si è verificato il fatto denunciato;

-Ordina la restituzione dei suddetti premi qualora gli stessi fossero stati ricevuti;

-dispone, infine, la restituzione, ex art. 77 comma 5 nuovo regolamento di giustizia, dell'intero contributo versato dal reclamante all'atto della presentazione del reclamo oggi definito.

Bologna, 14 Dicembre 2017

La Corte Sportiva di Appello

Il Presidente

Avv. Giuseppe Cherubino



I Consiglieri

Avv. Francesco Basile



Avv. Dante Avolio



Si notifici la presente sentenza al:

- Al Signor Maggio Crocefisso presso l'Avv. Maria Luisa Petruzzo del Foro di Marsala presso lo studio sito in Via Santa Lucia n. 2, a mezzo PEC;
- Al difensore suindicato a mezzo PEC.